



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - 📠 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO 2	DATA 06/03/2018
---	-------------------------------	---------------------	----------------------------

Codice 11082

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE» E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica convocata, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio su Legnano – Piazza IV Novembre n. 7 – Aula Consiliare “Giacomo Bassi”, il giorno martedì 6 marzo 2018 – ore 21:00.

Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

n.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	CECCHIN WALTER	X	
2	MORELLI GIOVANNI	X	
3	CAVALERI MICHELA ALESSANDRA	X	
4	MORELLI LINDA IN PONZELLETTI	X	
5	LAZZARONI MONICA	X	
6	VAROTTO MARIA CRISTINA	X	
7	GARAVAGLIA ROBERTO	X	
8	STAGNO ANDREA RINO	X	
9	GALLAZZI FRANCO	X	
10	TATTI CARLO MARIA		X
11	MEZZENZANA ROBERTA		X
12	TURTURIELLO ALBERTO		X
13	TARTAGLIA ROSA		X
Tot.		9	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Domenico Antonio Salvatore D'ONOFRIO.

Il sig. Walter CECCHIN – Sindaco – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

PUNTO N. 2 DELL'O.D.G.:

Approvazione del «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale» e contestuale abrogazione del capo IV del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC).

DELIBERA N. 2 DEL 06/03/2018

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, l'Assessore Sig. Claudio RUGGERI, componente extra-consiliare della Giunta Comunale.

Alle ore **21:12**, nel corso della discussione sul capo 1 dell'O.d.G. («Approvazione verbali relativi a precedenti sedute consiliari.»), giungono e partecipano ai lavori del Consiglio i Consiglieri l'Arch. Carlo Maria TATTI e la Sig.ra Roberta MEZZENZANA, per cui risultano **presenti 11** consiglieri ed **assenti 2** (il sig. Alberto TURTURIELLO e la Sig.ra Rosa TARTAGLIA); risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, l'assessore esterno, il Sig. Claudio RUGGERI.

Alle ore **21:15**, nel corso della discussione sul capo 1 dell'O.d.G. («Approvazione verbali relativi a precedenti sedute consiliari.»), giunge e partecipa ai lavori del Consiglio il Consigliere sig. Alberto TURTURIELLO, per cui risultano **presenti 12** consiglieri ed **assente 1** (Sig.ra Rosa TARTAGLIA); risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, l'assessore esterno, il Sig. Claudio RUGGERI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
l'art. 42 in tema di *Attribuzioni dei consigli*, il quale al comma 2 prevede che “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (Omissis)”;
- il vigente *Statuto comunale* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2006 (pubblicato sul BURL serie straordinaria inserzioni n. 22/6 del 29.05.2006) ed, in particolare, l'art. 29 relativo alle *Competenze del Consiglio Comunale*;
- il vigente *Regolamento di Contabilità* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 15/07/2016, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 62 del 22/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina*



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

dei tributi locali, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 ed, in particolare, l'art. 52 il quale in tema di *Potestà Regolamentare generale delle Province e dei Comuni* al comma 1 prevede che *“1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 (cd. *Finanziaria 2001*), così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448 del 28.12.2001 (cd. *Finanziaria 2002*) il quale espressamente dispone che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. *Legge Finanziaria 2007*), ed in particolare il comma 169, il quale dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 recante *Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 recante *Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018*;
- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*, di istituzione e disciplina della IUC, tributo articolato nelle componenti IMU, TASI e TARI;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 recante *Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992*;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 recante *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*;



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

- la L. 27/12/2000 n. 212, recante *Statuto dei diritti del contribuente*;
- il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 30.07.2014, così come successivamente modificato con propri atti n. 12/2016 e 7/2017;

CONSIDERATO che con l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale era stata ravvisata l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprendesse al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 Aprile 2017 recante *Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*, il Comune di San Giorgio su Legnano ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenuti nel Decreto del Presidente 27 Aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alla quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;

RAVVISATA quindi la necessità di approvare il nuovo *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, che sostituisce e modifica integralmente il *Capo IV – La tassa sui rifiuti (TARI)* del citato *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, in recepimento della commisurazione puntuale del rifiuto urbano non recuperabile (RUR) realizzata dal Comune;

ESAMINATO lo schema di *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, predisposto dal competente Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (“*Allegato A*”);

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01.01.2018, in virtù di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di TARI, alla L. 27.12.2000 n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed integralmente acquisite;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

DATO ATTO che, come previsto dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento in approvazione, l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della richiamata Legge n. 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO CHE contestualmente viene abrogato il capo IV (*La tassa sui rifiuti (TARI)*), del vigente *Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)* di cui alla delibera di C.C. n. 26/2004;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

ACCORDATA, dal Sig. Sindaco, la parola all'Assessore alla partita perchè illustri il capo in trattazione.

UDITO l'Assessore dr. Giovanni MORELLI, con deleghe al «bilancio e finanze» che illustra l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

EFFETTUATA la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta l'allegazione al verbale.

DATO ATTO che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org/>, nell'apposita area dedicata.

FORMULATE le seguenti dichiarazioni di voto:

Per il Gruppo Consiliare *Lega Nord*, il Consigliere Arch. Carlo Maria TATTI, Capogruppo, preannuncia voto contrario.

Per il Gruppo Consiliare *Forza Italia*, il Consigliere sig. Alberto TURTURIELLO, Capogruppo, preannuncia voto contrario.

Per il Gruppo Consiliare *Vivere San Giorgio*, il Consigliere sig. Franco GALLAZZI, Capogruppo, preannuncia voto favorevole.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- i pareri dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. **9** voti favorevoli, n. **3** contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI, Sig.ra Roberta MEZZENZANA e Sig. Alberto TURTURIELLO) e n. **0** astenuti espressi in forma palese da n. **12** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, unito alla presente deliberazione quale "*Allegato A*", costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI ABROGARE**, del *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, approvato con propria deliberazione n. 26 del 30.07.2014 e s.m.i., il *Capo IV – La tassa sui rifiuti (TARI)*, così come risultante dall'"*Allegato B*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che il nuovo regolamento e le modifiche conseguenti entrano in vigore il 01.01.2018;
- 4) **DI PROCEDERE** alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale, annualmente e con specifico atto;
- 5) **DI PROCEDERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102;
- 6) **DI DEMANDARE** ogni ulteriore adempimento al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

Con n. **9** voti favorevoli, n. **3** contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI, Sig.ra Roberta MEZZENZANA e Sig. Alberto TURTURIELLO) e n. **0** astenuti espressi in forma palese da n. **12** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato A

**COMUNE DI
SAN GIORGIO SU LEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CON COMMISURAZIONE PUNTUALE
Approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 6 marzo 2018**

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 2 del 06/03/2018	Approvazione	01/01/2018 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)

ALLEGATO N. A ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DEL 6 MAR. 2018

IL SINDACO
(Walter Cecchin)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 8 - ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 9 - ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- Articolo 10 - ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- Articolo 12 - COSTO DI GESTIONE
- Articolo 13 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE
- Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI
- Articolo 16 - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 18 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 21 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 25 - RIDUZIONI PER IL RICICLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 27 - AGEVOLAZIONI
- Articolo 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Articolo 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Articolo 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Articolo 31 - POTERI DEL COMUNE
- Articolo 32 - ACCERTAMENTO
- Articolo 33 - SANZIONI

- Articolo 34 - RISCOSSIONE
- Articolo 35 - INTERESSI
- Articolo 36 - RIMBORSI
- Articolo 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Articolo 38 - CONTENZIOSO E MEDIAZIONE

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 39 - ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- Articolo 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Articolo 42 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

- Allegato 1 - UTENZE DOMESTICHE
- Allegato 2 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Allegato 3 - AGEVOLAZIONI
- Allegato 4 - TABELLA DEI CER CON RIDUZIONE IN CASO DI RICICLO
- Allegato 5 - TABELLA DELLE ATTIVITÀ CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi da 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.
- 4 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) d) ed e) del presente comma.

5. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 6 del Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo contenuto nel Regolamento di gestione dei rifiuti di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 in cui viene comunicato il superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, oppure dalla data in cui il Comune o il Gestore rilevi un effettivo superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti attraverso apposita **convenzione** e definisca la corrispondente copertura tariffaria. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani.

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, alla data di approvazione

del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.

2. Definizioni. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili**, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le **aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.** che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o le medesime dotazioni. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
- b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed gli associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.

2. Per le parti **comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.

4. Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) le **unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate**, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;
- b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di **attività sportiva**, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i **locali e volumi tecnici** stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) le **unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità**, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento

- conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
- e) le **aree produttive impraticabili e in abbandono**, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate;
 - f) le **aree scoperte non operative** adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - g) per gli impianti di **distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'**esercizio dei culti** ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
 - i) **solai, sottotetti e cantine impraticabili**, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. In caso di formazione continuativa ed equivalente di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, la tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% alla superficie dello specifico locale, area produttiva o magazzino.

3. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

5. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato 5.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) **indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi**, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.
- b) **comunicare, a richiesta del Comune**, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni precedenti, distinti per superfici di formazione, codice CER e destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa

dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Articolo 11 **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.
5. Per i **distributori di carburante** sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle Linee Guida del Ministero dell'Economia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.
3. Il Piano Finanziario indica anche gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Il Comune può decidere di far riportare a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, l'eventuale scostamento netto tra il gettito necessario alla copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario e il gettito totale a consuntivo, al netto del tributo provinciale. Lo scostamento positivo è riportabile per intero. Lo scostamento negativo è invece riportabile per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, non dipendenti da negligente gestione del servizio.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, la tariffa deliberata può essere modificata, nel corso dell'anno tributario, in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio. L'incremento della tariffa decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Articolo 13

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i

volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. Ove la deliberazione non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica** e di utenza **non domestica**.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.

6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.

7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.

8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.

9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'**obbligazione tariffaria** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La **cessazione**, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che produce tardiva denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha **obbligo di ritirare la prima dotazione di**

sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti. Esaurita la scorta per avvenuti conferimenti, l'utente è autorizzato a ritirare le successive dotazioni, anche tramite distributori automatici utilizzando la Carta CRS dell'intestatario dell'utenza domestica oppure apposita tessera rilasciata dai competenti uffici comunali alle utenze non domestiche ed ai possessori di seconde case nel medesimo territorio comunale. L'entità delle dotazioni è deliberata annualmente dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe.

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione.

Articolo 16

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, **o in caso di assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.

3. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile**, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione

avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione (**utenze domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui alla tabella A. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

9. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche **condotte stabilmente da soggetti non residenti** nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **4** unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con **1** occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver **trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)** o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1** unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da **due o più nuclei** familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.

7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di **1** unità ogni **100** mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Articolo 18

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di **assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.

3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche fino alla concorrenza del limite **massimo di assimilazione** sulla base di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani. Per le utenze che superino il predetto limite, il Comune, anche tramite il Gestore, attua le specifiche misure organizzative atte a gestire tali conferimenti attraverso apposita convenzione di cui art. 3 comma 2 e determina la corrispondente copertura tariffaria.

4. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile** determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità non domestiche (**utenze domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il

contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

10. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La **tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici** facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 13,00.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Articolo 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO VI – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;
- b) **abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il **compostaggio** dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall'anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una **riduzione percentuale della quota variabile 1**, nella misura definita nella Delibera di approvazione annuale delle tariffe e nel rispetto delle modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
- b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
- c) il richiedente si impegna:
 - ad essere iscritto nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 3 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente Regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;
- d) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni

richieste.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze non domestiche **non stabilmente attive** si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del **30 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Alle riduzioni presenti in questo articolo si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il **recupero degli alimenti ancora edibili**, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una **riduzione percentuale della quota variabile 1**.

Articolo 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di **rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile è rapportabile alle quantità di rifiuti assimilati previsti dal Regolamento di gestione dei rifiuti, che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4.
4. La riduzione della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile 1, è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo e la quantità di rifiuti prodotti desunta dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, ad esempio la copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al **40 %** della quota fissa e della quota variabile 1 per le **utenze poste a una distanza superiore a 3000 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20 %** della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di **mancato svolgimento del servizio**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

4. In presenza di **lavori per la realizzazione di opere pubbliche** disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del **50 %** della quota variabile 1.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 27

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 28

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla **quota fissa** del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal funzionario responsabile. La **quota variabile 2** verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, e potrà essere maggiorata da 1 a 10 volte a seconda della gravità della violazione.

5. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. In ogni caso il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del D.Lgs. 196/2003.

6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc.) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal D. Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Art. 32

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., a

pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa valutazione del funzionario responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 33 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 34 **RISCOSSIONE**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.

2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Articolo 35 **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Articolo 37
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'articolo 22, inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 38
CONTENZIOSO E MEDIAZIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.
5. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n.156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D.

Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 01/01/2018.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari comunali previgenti in contrasto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed in particolare quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Articolo 40

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 41

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\text{TV1dom (n)} = \text{QUV1dom} \cdot \text{Kb(n)}$$

$$\text{dove } \text{QUV1dom} = \frac{\text{CV1Tdom}}{\sum_n \text{N tot} \cdot \text{Kb(n)}}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\text{TV2dom}_i = \text{QUV2dom} \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i \cdot (P_s)$$

$$\text{dove } \text{QUV2dom} = \frac{\text{CVD2dom}}{\text{QV2TOTdom}}$$

TV2dom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza domestica *i*

QUV2dom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L(v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v): numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume v consegnato all'utenza domestica i

(Ps): peso specifico per unità di volume (per tariffa €/kg)

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND}_{ij} = \mathbf{TUV2dom}_i \cdot (\mathbf{n})_{ij}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2dom}_i = \frac{\sum_{j=1}^f \mathbf{TV2dom}_i}{\mathbf{Kb}(\mathbf{n})_{ij}}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$\text{dove } QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV1_{\text{ndom}}(n) = QUV1_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

$$\text{dove } QUV1_{\text{ndom}} = \frac{CV1_{\text{ndom}}}{\sum_n S_{\text{tot}} \cdot Kf(ap)}$$

TV1ndom: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente K_d .

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV2ndom_i = QUV2ndom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i \cdot (P_s)$$

$$\text{dove } QUV2ndom = \frac{CVD2ndom}{QV2TOTndom}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

$L(v)_i$: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

$S(v)_i$: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica *i*

(P_s) : peso specifico per unità di volume (per tariffa €/kg)

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TV2CONND_{ij} = TUV2ndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd(ap)_{ij}$$

$$dove TUV2ndom_i = \frac{TV2ndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI

1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) Sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione non maggiore di 50 mq in cui il singolo occupante non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;
 - b) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche in cui il singolo occupante sia invalido almeno al 74% con ISEE inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe;
 - c) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche composte da un nucleo di massimo due componenti di cui uno almeno di anni 85 compiuti in cui il singolo occupante sia in possesso di attestato di invalidità non inferiore al 74% con ISEE familiare inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe;
 - d) Beneficiano di una riduzione per l'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe per neonato, commisurabile in frazioni semestrali, le utenze che conferiscono pannolini in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La richiesta ha validità anche per il secondo anno di diritto alla detrazione;
 - e) Beneficiano di una riduzione per l'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe per soggetto, commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio.
2. I soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.

ALLEGATO 4

TABELLA DEI CER CON RIDUZIONE IN CASO DI RICICLO

1. In riferimento all'art. 25, la riduzione in caso di avvio al riciclo si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici CER:

CER	DESCRIZIONE
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01 01	Carta e cartone

ALLEGATO 5

TABELLA DELLE ATTIVITA' CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

1. In riferimento all'art. 10 comma 5, per le utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, ai fini del calcolo della parte variabile del tributo è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, l'abbattimento percentuale del 20%.
2. Alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione a deposito coperto o scoperto di utenze non domestiche, purché complessivamente di estensione non inferiore a mq 100, può essere applicata la tariffa prevista per la categoria 3 di cui all'allegato 2.

**COMUNE DI
SAN GIORGIO SU LEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30.07.2014**

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 26 del 30/07/2014	Approvazione	01/01/2014 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)
C.C. n. 12 del 08/04/2016	Modifiche: art.2 (Soggetto attivo) Introduzione del comma 2	01/01/2016 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)
C.C. n. 7 del 30/03/2017	Modifiche: art. 42 (Rifiuti assimilati agli urbani)	01/01/2017 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)
C.C. n. 2 del 06/03/2018	Modifiche: abrogazione Capo IV – La tassa sui rifiuti (TARI) ed Allegato 1 – Categorie di utenze non domestiche	01/01/2018 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)

ALLEGATO N. B ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 2 DEL 6 MAR. 2018

IL SINDACO
(Walter Gerschler)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio

SOMMARIO

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 - DICHIARAZIONE
- Articolo 5 - ACCERTAMENTO
- Articolo 6 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 8 - RATEIZZAZIONE
- Articolo 9 - RIMBORSI
- Articolo 10 - VALORE MINIMO VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO
- Articolo 11 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
- Articolo 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
- Articolo 13 - COMPENSAZIONE
- Articolo 14 - CONTENZIOSO
- Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Articolo 17 - NORMA DI RINVIO

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Articolo 18 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 19 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
- Articolo 20 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 21 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 22 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
- Articolo 23 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
- Articolo 24 - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO
- Articolo 25 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Articolo 26 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- Articolo 27 - COMUNICAZIONE
- Articolo 28 - ESENZIONI
- Articolo 29 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
- Articolo 30 - VERSAMENTI
- Articolo 31 - DICHIARAZIONE
- Articolo 32 - RINVIO

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Articolo 33 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI
- Articolo 34 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 35 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 36 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
- Articolo 37 - DETRAZIONI E RIDUZIONI
- Articolo 38 - ESENZIONI
- Articolo 39 - VERSAMENTI
- Articolo 40 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Abrogato con delibera di C. C. n. 2 del 06/03/2018

ALLEGATO 1 – Categorie di utenze non domestiche
Abrogato con delibera di C. C. n. 2 del 06/03/2018

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di San Giorgio su Legnano dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 27/12/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente Regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27/12/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi, l'Ente si riserva la facoltà di:
 - a) effettuare l'accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste negli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.L. 446/97;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più

importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.¹

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo di cui al presente regolamento, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'articolo 31 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, di cui all'articolo 40 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1, secondo quanto disposto dall'art 40 del presente regolamento, i soggetti passivi rientranti nelle seguenti fattispecie:

- i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU;
- i possessori di immobili soggetti alla TASI la cui dichiarazione ICI o IMU, precedentemente presentata, non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo;
- tutti i detentori di immobili soggetti alla TASI .

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applica quanto disposto dagli articolo 68 e 69 del presente regolamento.

¹ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.12 del 08.04.2016 in vigore dal 08.04.2016

Articolo 5

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del C.C.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997.

Articolo 6

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 7
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta) .
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento).
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 11bis del vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8
RATEIZZAZIONE

1. Il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 12 del vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali.

Articolo 9
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 7, comma 7, del presente Regolamento.

Articolo 10

VALORE MINIMO VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento quando il dovuto per ogni singola componente della IUC (IMU, TASI e TARI) sia uguale o inferiore a euro 12,00 (dodici): tale importo si intende riferito al dovuto annuale per la singola componente, non alle singole rate di acconto e saldo.
2. Qualora l'importo da rimborsare o da recuperare da parte dell'ente risulti essere per ciascuna annualità per ciascuna componente inferiore a euro 12 (dodici), comprensivo di sanzioni e interessi, non si provvederà ad effettuare alcuna attività di accertamento, rimborso o recupero coattivo.

Articolo 11

ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. Gli erronei versamenti e le conseguenti regolazioni contabili sono disciplinate dall'articolo 1, commi dal 722 al 727, della L. n. 147 del 27/12/2013.

Articolo 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 13

COMPENSAZIONE

1. Su specifica istanza del contribuente, è possibile concedere la compensazione delle somme dovute a debito con quelle a credito.

Articolo 14

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento ha effetto dal 1/01/2014.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 17

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 18

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Giorgio su Legnano dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'articolo 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla L. n. 228 del 24/12/2012, dal D.L. n. 35 del 8/04/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 64 del 6/06/2013, dal D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 18/07/2013, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124 del 28/10/2013, dal D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 5 del 29/01/2014, per le disposizioni applicabili a far data dal 1/01/2014.

Articolo 19

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, come da articolo 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20

SOGGETTI PASSIVI

1. I Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono individuati dall'articolo 9 comma 1 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 13, commi 3,4,5 del D.L. 201/ 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni da applicare per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria sono stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 e s.m.i., nei limiti massimi e minimi dallo stesso stabiliti.

2. La mancata deliberazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, rende applicabili le aliquote e detrazioni in vigore nel periodo d'imposta precedente.

Articolo 23

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in

istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. L'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al successivo articolo 27.

Articolo 24

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1°GRADO

1. A decorrere dall'anno 2014, si considerano assimilate ad abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 1° grado purché utilizzate come abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. L'agevolazione è riconosciuta qualora il comodante ed il comodatario abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa al proprio nucleo familiare non superiore ad euro. 15.000,00.

3. L'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al successivo articolo 27, con allegate le suddette dichiarazioni ISEE.

Articolo 25

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.lgs n. 504/1992.

2. Ai fini indicativi per l'attività di accertamento dell'Ufficio, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere determinate periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. Non si procede ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, a condizione che per la medesima area non si stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata un valore superiore a quello deliberato.

Articolo 26

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.

2. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.

3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e della legge 5.8.1978 n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per l'arco temporale previsto dal provvedimento;
- d) alloggi per i quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell'articolo 3.4.28 del vigente Regolamento Locale di Igiene e, come previsto dalla disposizione, sgomberato con ordinanza.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. La riduzione di imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

6. La Giunta Comunale determina il costo della perizia effettuata da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e posta a carico del richiedente.

Articolo 27 COMUNICAZIONE

1. Il contribuente che intende avvalersi di agevolazioni e/o riduzioni è tenuto a presentare apposita comunicazione su modulo predisposto dagli uffici entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento.

2. La comunicazione mantiene validità anche per gli anni successivi e non deve essere ripresentata finché non intervengono modifiche nelle condizioni che danno diritto all'agevolazione e/o riduzione.

Articolo 28 ESENZIONI

1. Le fattispecie esenti dall'imposta sono quelle espressamente indicate dalla normativa vigente, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 29 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. f), della L. n. 228 del 24/12/2012, il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76 per cento, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214 del 22/12/2011.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti

percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 30 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 (modello F24), oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Articolo 31 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Articolo 32 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria e alle disposizioni regolamentari vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 33

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 36, comma 2, del presente Regolamento.
3. Ai fini della TASI:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende quella unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Articolo 34

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'articolo 33 del presente Regolamento, a qualsiasi uso adibiti. In caso di una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 35
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dagli articoli 21, 23 e 24 del presente Regolamento.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 25 del presente regolamento.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 26 del presente regolamento.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 26 del presente regolamento, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 36
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 37
DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di prevedere le riduzioni e le detrazioni, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il contribuente che intende avvalersi di agevolazioni e/o riduzioni è tenuto a presentare apposita comunicazione su modulo predisposto dagli uffici entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento, così come disposto dall'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 38
ESENZIONI

1. Le fattispecie esenti dall'imposta sono quelle espressamente indicate dalla normativa vigente.

Articolo 39
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 (modello F24), oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il numero delle rate e le relative scadenze sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale.

4. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo l'eventuale conguaglio dovuto con l'ultima rata .

5. Il contribuente provvede al versamento della TASI in autoliquidazione. Il Comune ha comunque facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 40 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, individuati dall'articolo 4 del presente regolamento, presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di pluralità di possessori o detentori di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o dei detentori.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Per il detentore, l'obbligazione tributaria nascente al verificarsi del presupposto del tributo decorre dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione degli immobili soggetti al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto secondo le modalità previste dall'articolo 39, comma 1 del presente Regolamento. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)²

Allegato 1) CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE³

² Il *Capo IV – La tassa sui rifiuti (TARI)*, composto dagli articoli da 41 a 72, risulta abrogato con deliberazione di C. C. n. 2 del 06/03/2018 a seguito dell'approvazione del *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*.

³ L'*Allegato 1 – Categorie di utenze non domestiche* risulta abrogato con deliberazione di C. C. n. 2 del 06/03/2018, a seguito dell'approvazione del *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*.

IL SINDACO
(Walter Cecchini)

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio



PARERE REVISORE UNICO RILASCIATO IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE» E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).

Il Revisore Unico:

VISTA la modifica del vigente *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, mediante abrogazione del CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

VISTA la proposta di *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*;

VISTA la bozza di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: « APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE» E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)».

RITENUTO che la documentazione predisposta evidenzia le necessarie modifiche da apportare al vigente *Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica Comunale (IUC)*, e nello specifico l'abrogazione del CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), nonché l'adozione del nuovo *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, redatto in recepimento della commisurazione puntuale del rifiuto urbano non recuperabile (RUR) realizzata dal Comune;

VISTI:

- L'art. 239 del Tuel;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 (cd. *Finanziaria 2001*), così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448 del 28.12.2001 (cd. *Finanziaria 2002*) il quale espressamente dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare del 20 Aprile 2017;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, recante *Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali*;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018, recante *Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018*;
- il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 26 del 30.07.2014, così come successivamente modificato con propri atti n. 12/2016 e 7/2017;
- Il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dalla Responsabile del Settore Servizi al cittadino e quello relativo alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Ragioneria, Segreteria e affari Generali, entrambi in data 23 febbraio 2018;

esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all' abrogazione CAPO IV del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)* e contestuale approvazione del *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) con commisurazione puntuale*, trasmessa al revisore unico a mezzo e- mail in data 23.02.2018.

Il presente parere si compone di n. 2 pagine.

San Giorgio su Legnano, 23/02/2018

IL REVISORE UNICO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "REVISORE UNICO" and "COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO". The signature is a cursive script that extends to the right of the stamp.



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564/401290 - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 6 MAR. 2018 avente
per oggetto:

«APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE» E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).»

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1^a comma, D.lgs 267/2000, si esprime:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

San Giorgio su Legnano, 23/02/2018

Il Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino
Daniela Anna Cozzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

San Giorgio su Legnano, 23/2/2018

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Segreteria e Affari Generali
Oriana Sozzi



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20010 (MI) CF. 01401970155
☎ 0331.401564/401290 - 📠 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2 DEL 6 MARZO 2018

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Walter CECCHIN



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 3 APR. 2018 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

San Giorgio su Legnano, 3 APR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° Rep. /

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 sul sito informatico all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org> dal 3 APR. 2018 al 18 APR. 2018.

San Giorgio su Legnano, li

IL MESSO COMUNALE
Sergio Genoni

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune dal _____ al _____.

San Giorgio su Legnano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA' (art. 134, 3° e 4° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il 6 MAR. 2018 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Giorgio su Legnano, 30 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

